

**REGOLAMENTO DIDATTICO
ANNO ACCADEMICO
2024-2025**

Corso quinquennale di Conservazione e Restauro di Beni Culturali

Percorso Formativo Professionalizzante PFP1 - "Materiali lapidei e derivati; Superfici decorate dell'architettura"

Art. 1. Finalità del regolamento e caratteristiche del Corso di Studio

1. Il seguente regolamento disciplina l'ordinamento degli studi, il quadro generale dei corsi e le regole di funzionamento della Scuola di Restauro – Istituto Beni Culturali Flores. Questa, ai sensi della normativa di riferimento di cui ai DM 26 maggio 2009, n. 86 e 87, si articola in un corso a ciclo unico di durata quinquennale in Conservazione e Restauro di Beni Culturali.
2. **Il corso quinquennale di Conservazione e Restauro di Beni Culturali è abilitante alla professione e rilascia un titolo equiparato alla Laurea Magistrale LMR/02 a ciclo unico.**
3. Il Corso di Studio in Conservazione e Restauro di Beni Culturali si compone di 300 crediti formativi distribuiti su cinque anni. Al termine del corso è previsto un Esame Finale, avente valore di esame di Stato e abilitante alla professione di "Restauratore di beni culturali" nel percorso formativo PFP1: Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura. Previo superamento dell'Esame Finale, la Scuola di Restauro rilascia un Diploma equiparato al Diploma di laurea magistrale, ai sensi delle previsioni di legge di cui all'art. 29 co. 9 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dell'art. 1 co. 3 e 4 del D.M. 26 maggio 2009, n. 87.
4. Obiettivo del corso è quello di formare figure professionali competenti, in grado di inserirsi con capacità operative e gestionali nel settore della tutela, manutenzione e restauro di beni culturali. Il profilo è quello di un professionista idoneo a svolgere un complesso di attività dirette e indirette, atte a definire lo stato di conservazione e limitare i processi di degrado dei beni, assicurandone la conservazione e la salvaguardia del valore culturale. A tal fine, il corso promuove una figura capace di: eseguire attività di analisi dei materiali e tecniche di esecuzione, in modo da elaborare specifiche valutazioni di settore; progettare e dirigere interventi e trattamenti di tutela, ricerca, valorizzazione, conservazione e restauro; gestire e coordinare le risorse a propria disposizione.
5. Il corso valorizza l'apprendimento pratico e si caratterizza per un'ampia attività di laboratorio e restauro che prevede l'assegnazione di postazioni di lavoro. Per tali ragioni, è disposto un accesso a numero programmato di massimo 10 studenti l'anno per classe, in osservanza del rapporto docenti/studenti di cui al DM 26 maggio 2009 n. 87.
6. Agli studenti del Corso di Conservazione e Restauro è offerta una formazione specialistica acquisita attraverso l'approfondimento di una cultura fondata su un'elevata conoscenza di tecniche e metodologie del restauro, basata sullo studio di:
 - discipline scientifiche di base applicate al restauro come chimica, fisica, biologia, geologia;
 - approfondimento delle tecniche del disegno e di ricostruzione grafica finalizzate alla documentazione secondo le norme vigenti;
 - discipline teoriche e storico-artistiche, della storia delle tecniche nonché delle metodologie di documentazione; tecniche esecutive, materiali artistici, procedimenti e tecnologie;
 - metodologia di indagine diagnostica;
 - discipline giuridiche inerenti la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, legislazione per la sicurezza, fondamenti di economia, management e gestione delle imprese;
 - tecnologie informatiche e multimediali applicate alla tutela e al restauro; moderne metodologie di manutenzione e restauro;
 - storia e teoria del restauro;
 - informatica e lingua inglese, quali conoscenze di base.
7. I diplomati della Scuola che, in base al D.M. 26 maggio 2009 n. 87, otterranno la qualifica di "Restauratore di Beni Culturali", potranno svolgere attività professionali in diversi ambiti nei campi della conservazione, della manutenzione delle opere d'arte e del loro restauro, in contesti pubblici e privati e in ogni altro settore in cui si renda necessario l'intervento di tale figura professionale, quali: sovrintendenze, musei, biblioteche, archivi, aziende e organizzazioni professionali operanti nel settore del restauro e della tutela. Essi, pertanto, acquisiranno le capacità necessarie per assolvere a incarichi operativi di progettazione e realizzazione dei restauri, nonché di direzione dei lavori. Potranno accedere a Master, corsi di specializzazione e dottorati, lavorare nel campo della ricerca o avere la possibilità di insegnare le discipline del restauro in Scuole di Alta Formazione, Accademie e Università.

Art. 2. Requisiti di Ammissione al Corso. Prove di Accesso

1. Per essere ammessi al Corso occorre essere in possesso di un diploma di scuola media superiore di secondo grado o di altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo ai sensi della vigente normativa.
2. L'ammissione è subordinata ad una prova definita dal Regolamento del Corso e recepita nel Bando di Concorso pubblicato sul sito www.ibcflores.it, in ottemperanza al DM 26 maggio 2009 n. 87. Lo studente deve essere in possesso, o provvedere
3. all'acquisizione, di un'adeguata preparazione iniziale riguardante le conoscenze di base definite dal Regolamento didattico, il quale ne stabilisce le modalità di verifica attraverso prove o altri strumenti di valutazione.
4. Le prove di accesso al corso mirano a valutare e accertare:
 - la naturale inclinazione a procedere con metodo, ordine e precisione;
 - l'attitudine a operare una sintesi critica del manufatto proposto per mezzo di un tratto essenziale, nitido e opportunamente modulato teso a restituire la definizione volumetrica, le proporzioni e la particolare tecnica esecutiva in esame;
 - l'abilità manuale dei candidati;
 - il possesso di adeguate conoscenze di cultura tecnica, storico-artistica e di nozioni di base delle scienze della natura.

In conformità a quanto previsto nell'allegato A del DM 26 maggio 2009 n. 87, le prove di accesso che verranno pubblicate annualmente nel Bando di Concorso si articolano in:

1. **Prova grafica:** attraverso la trasposizione grafica a tratto lineare il candidato deve dimostrare la capacità di sintetizzare criticamente il manufatto, per mezzo di un tratto essenziale, nitido e opportunamente modulato, teso a restituire la definizione volumetrica, le proporzioni e la particolare tecnica esecutiva in esame;
2. **Prova pratico-percettiva:** attraverso l'integrazione, mediante tratteggio ad acquarello, previa stuccatura a gesso e colla, di lacune presenti in riproduzioni policrome a stampa il candidato deve dimostrare la sua sensibilità cromatica;
3. **Prova orale:** è atta a dimostrare la conoscenza diretta delle opere d'arte e la capacità di mettere in relazione i dati storico-artistici e quelli tecnici, nonché una conoscenza di base delle scienze della natura (chimica, biologia, scienze della Terra, fisica) e delle lingue italiana (per gli studenti stranieri) e inglese.

Il superamento della prima prova (p. grafica) consente l'ammissione alla seconda (p. pratico/percettiva) e il superamento di questa l'ammissione alla prova finale (p. orale).

Art. 3. Durata del Corso di studio

1. La durata del corso è di cinque anni con obbligo di frequenza. Per il conseguimento del titolo lo studente dovrà acquisire 300 CF sulla base delle indicazioni contenute nella scheda, compresa nell'Ordinamento Didattico del Corso, inerente le attività formative (compresi stage, workshop e tirocini) e dei crediti relativi al curriculum del quinquennio.
2. Gli ordinamenti didattici del corso e le attività didattiche sono organizzati sulla base di Crediti Formativi, di seguito denominati CF, quale misura dell'impegno di apprendimento dello studente. AD 1 CF corrispondono 25 ore di impegno di uno studente, normalmente ripartite come segue: per le attività teorico-metodologiche, 8 ore di lezione frontale e 17 ore di studio individuale o attività ad esso legate; per le esercitazioni, 12 ore di attività in aula e 13 ore di studio individuale o attività ad esso legate; per le attività di laboratorio, 25 ore di attività in aula. Alle attività tecnico-didattiche di conservazione e restauro svolte in laboratorio e in cantiere è riservato almeno il 50% del monte ore complessivo del corso, come previsto dall'art. 2 del D.M. 26 maggio 2009, n. 87.
3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi è convenzionalmente fissata in 60 CF per anno.

Art. 4. Conseguimento del diploma. Esame finale

1. L'esame finale dei corsi di diploma è articolato in due prove: una di carattere applicativo, consistente in un intervento pratico-laboratoriale che dimostri le competenze professionali di esecuzione acquisite nel corso e necessarie per la professione; una di carattere teorico-metodologico, consistente nella discussione di un elaborato scritto riguardante un progetto conservativo scelto e proposto dal diplomando, al fine di dimostrare padronanza teorica e capacità costruttiva dei livelli di intervento e di progettazione complessiva. Qualora la prima prova non venga superata, il candidato potrà ripetere l'esame nella sessione successiva.
2. Sono ammessi all'Esame Finale gli studenti che abbiano superato tutte le verifiche delle attività formative previste dal piano di studi, abbiano adempiuto agli obblighi di frequenza per almeno l'80% e risultino in regola con l'iscrizione al Corso di studio.

3. La Commissione per l'esame finale è composta da sette membri, nominati dai direttori delle istituzioni formative e comprende almeno due membri designati dal Ministero dei Beni e delle attività culturali tra gli iscritti nel registro dei restauratori da almeno cinque anni, nonché due docenti universitari designati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Nella fase di prima applicazione, il Ministero dei Beni e delle attività culturali designa i due membri tra i diplomati delle scuole di alta formazione e di studio del Ministero stesso.
4. Per la procedura di presentazione della domanda di Tesi e quanto non previsto dal presente regolamento circa svolgimento dell'Esame Finale, si rimanda all'apposito "Regolamento di procedura per l'Esame Finale".

Art. 5. Esercitazioni, laboratori e tirocini

1. Le esercitazioni consistono in attività con le quali si sviluppano esemplificazioni ed applicazioni di principi e metodi presentati con lo scopo di chiarire i contenuti delle lezioni. Esse sono strettamente connesse ed integrate alla disciplina di riferimento e vengono svolte dallo studente dietro la diretta supervisione del docente o del tutor didattico.
2. In virtù dell'attenzione riservata alle attività tecnico-didattiche svolte in laboratorio e in cantiere, queste possono assumere valenza autonoma rappresentando momenti necessari per la formazione dello studente. Nel rispetto dell'art. 2 co. 8 del D.M. 26 maggio 2009, n. 87, una percentuale non inferiore all'80% delle attività tecnico-didattiche è svolta su manufatti qualificabili come beni culturali ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.M. 26 maggio 2009, n. 87), la rimanente parte su manufatti originali.
3. Il tirocinio consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura progettuale di ricerca, produttiva o professionale esterna alla struttura didattica della Scuola, con il fine di apprendere le modalità di applicazione di principi e contenuti oggetto d'insegnamento. La durata del tirocinio è proporzionata alle esigenze di apprendimento di un particolare argomento oggetto dell'insegnamento o delle finalità formative del Corso di studio.
4. Le attività di tirocinio presso strutture esterne richiedono la previa stipula di apposita convenzione in cui vengono precisati gli obiettivi del tirocinio, i tempi e le modalità di svolgimento dello stesso, le competenze del soggetto ospitante e gli oneri del soggetto promotore.

Art. 6. Ammissione agli esami di profitto

1. Per essere ammesso agli esami finali di profitto, lo studente deve essere in regola con l'iscrizione al Corso di studio tramite il pagamento delle relative tasse e contributi ed essere in regola con gli obblighi di frequenza previsti.
2. Lo studente può sostenere nel corso dell'anno accademico tutti gli esami finali di profitto relativi agli insegnamenti del proprio curriculum e del piano di studi individuale, nel rispetto delle eventuali propedeuticità e degli eventuali vincoli definiti dalla struttura didattica competente.
3. Lo studente non può sostenere esami finali di profitto relativi a corsi che non siano attivati nell'anno accademico di svolgimento, salvo che si tratti di esami rientranti nel proprio curriculum o nel piano di studi individuale e di cui sia in difetto. In tal caso lo studente ha diritto alla nomina di apposita commissione d'esame.

Art. 7. Immatricolazioni

1. Le domande di immatricolazione Corso di Conservazione e Restauro sono indirizzate al direttore della Scuola e debbono contenere le generalità complete secondo quanto previsto dal Bando di Concorso. La domanda di immatricolazione deve essere presentata entro i termini stabiliti annualmente dalla Scuola e pubblicati sul Bando di Concorso. Il Direttore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di immatricolazione presentate in ritardo.
Per il riconoscimento di prove d'esame sostenute in corsi di studio diversi, relativamente al trasferimento degli studenti da un altro Corso di studio ovvero da altra istituzione, il Consiglio d'Istituto potrà convalidare, su proposta della Scuola, gli esami sostenuti indicando espressamente la tipologia di attività formativa, l'ambito disciplinare, il settore scientifico disciplinare ed il numero di CF coperti nel proprio ordinamento didattico, nonché l'anno di corso al quale viene inserito lo studente, in base al numero di esami convalidati e a quanto stabilito dal successivo punto 2; nel caso di esami didatticamente equipollenti, essi devono essere dichiarati tali con specifica delibera, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti sarà motivato.
2. Agli studenti che provengano da corsi della medesima classe, viene assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile, e comunque in misura pari ad almeno il 50%, dei crediti maturati nella sede di provenienza, fermo restando il mantenimento del rapporto docenti/studenti previsto dal D.M. 26 maggio 2009, n. 87, e la verifica tramite apposita prova della formazione del candidato. Con riferimento ai trasferimenti accolti, il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

3. Per gli esami non compresi nei settori scientifico-disciplinari indicati dall'Ordinamento didattico del relativo PFP, a richiesta dello studente potrà essere riconosciuto un massimo di otto crediti a titolo di «Attività formative a scelta dello studente». Sarà possibile il riconoscimento di crediti assolti in «Ulteriori attività formative», fino ad un massimo di cento crediti. Salvo il caso della provenienza da altri corsi, in ogni caso il numero totale dei crediti riconosciuti non potrà superare il limite massimo di cento.
4. In caso di iscrizione da parte di studente già in possesso di titolo accademico di II° livello, si applicano gli stessi principi sopra riportati.
5. Per i passaggi/trasferimenti da Corsi di Studio appartenenti a classe diversa, può essere disposta l'ammissione ad anno successivo al primo (abbreviazione di carriera) verificata la presenza di reali requisiti, anche attraverso prove come da test di ammissione.

Art. 8. Trasferimento verso altre Istituzioni

1. Lo studente può trasferirsi ad altra Istituzione presentando domanda al Direttore entro il 31 dicembre di ogni anno accademico. L'ammissione al trasferimento è subordinata al superamento della prova di ammissione, in conformità a quanto previsto dal D.M. 26 maggio 2009, n. 87 ed ai posti disponibili, secondo il numero programmato.
2. A decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasferimento ad altra Scuola lo studente interrompe la carriera scolastica presso la Scuola di provenienza. L'accettazione del trasferimento ad altra Scuola non comporta alcun rimborso di tasse, contributi e indennità versate dallo studente. Lo studente che si trasferisce ad altra Scuola è tenuto a versare alla Scuola di provenienza il saldo della quota annuale, ancorché con scadenza successiva al suo trasferimento.
3. Lo studente trasferito ad altra Scuola porta con sé il curriculum accademico, con relativi esami sostenuti e CF acquisiti.

Art. 9. Sospensione e interruzione temporanea degli studi

1. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni per iscriversi e frequentare corsi di studio presso Istituzioni straniere ovvero nel caso di ammissione ad altro Corso di specializzazione o di dottorato di ricerca.
2. Lo studente ha inoltre la facoltà di sospendere gli studi per l'intero anno accademico nel caso di ottemperanza ad obblighi militari, servizio civile, maternità, ricovero ospedaliero superiore a 4 mesi continuativi. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente ha obbligo di versamento di tasse e contributi accademici e non può sostenere alcun tipo di esame di profitto.
3. Oltre a quanto previsto dai commi 1. e 2., lo studente ha facoltà di interrompere gli studi. Qualora intenda esercitare successivamente i diritti derivanti dalla condizione di studente, deve presentare domanda al Direttore della Scuola, allegando: curriculum accademico svolto; versamento di tasse e contributi per ogni annualità di interruzione di studi; versamento di tasse, contributi e oneri dovuti per l'anno accademico in cui viene presentata la domanda.

Art. 10. Rinuncia agli studi

1. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi accademici intrapresi ed immatricolarsi ex novo al medesimo o ad altro corso, previo versamento di tasse e contributi arretrati. La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata per le vie formali in modo esplicito senza condizioni o clausole limitative.
2. Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere le certificazioni relative alla carriera accademica percorsa con la specificazione formale dell'inefficacia della carriera a seguito della rinuncia.

Art. 11. Certificazioni dei titoli di studio

1. Al conseguimento del titolo di studio viene rilasciato all'interessato un Diploma di durata quinquennale, equiparato al Diploma di laurea magistrale, come espresso al secondo punto dell'art. 1 del presente regolamento. Quale supplemento al diploma l'Istituzione rilascia certificazione che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al "curriculum" specifico seguito dallo studente per il conseguimento del titolo.
2. Il titolo è abilitante all'esercizio della professione di Restauratore dei Beni Culturali così come definito dal D.M. 26 maggio 2009, n. 87.